

RISOLUZIONE N. 106/E



Divisione Servizi

Roma, 17 dicembre 2019

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*

L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l'indicazione, quale “anno di riferimento”, dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno

scolastico, riportare in tale campo l'anno iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).

Si precisa, infine, che nella sezione *“Contribuente”* del modello F24 sono indicati:

- nel campo *“Codice fiscale”*, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”*, l'eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo *“Codice identificativo”*.

Questi gli importi delle tasse da versare:

- *tassa di iscrizione*: € 6,04;
- *tassa di frequenza*: € 15,13;
- *tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione*: € 12,09;
- *tassa di rilascio dei relativi diplomi*: € 15,13.

Restano in vigore le esenzioni previste sulla base delle fasce di reddito sancite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), che prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse per gli studenti del quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari con Isee pari o inferiore alla soglia dei 20.000,00 euro.

A tal proposito si ricorda che il Miur ha diramato la nota n. 13053 del 14 giugno 2019, con la quale ha comunicato la pubblicazione del decreto n. 370/2019 che disciplina l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 2018/19 e 2019/20 per gli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Lì, 13.01.2020